



RICHIESTA INCENTIVO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE, KIT ELETTRICI, BATTERIE ELETTRICHE E CICLOMOTORI ELETTRICI

Da inoltrare al più tardi **entro 4 mesi** dalla data di acquisto, a: **Cancelleria comunale, Contrada Vecchia Cantonale 42, 6984 Pura**

1. Richiedente

Cognome e nome _____

Indirizzo, CAP /località _____

E-mail / telefono _____

Data di nascita _____

2. Informazioni acquisto

Bicicletta elettrica Equipaggiamento (kit elettrico) Batteria elettrica Ciclomotore elettrico

Rivenditore svizzero (denominazione, indirizzo completo, telefono, email del negoziante)

Punto assistenza tecnica in Ticino (denominazione, indirizzo completo, telefono, email)

Prezzo di acquisto (IVA inclusa) Scadenza garanzia Eventuali altri incentivi (importo)

CHF _____ CHF _____ CHF _____

3. Descrizione

Marca e modello _____ N. Telaio _____

Data di acquisto _____ Anno di produzione _____

Utilizzo lavoro scuola svago sport altro

4. Dati per il rimborso

Importo netto (IVA inclusa) CHF _____

Titolare del conto _____

IBAN _____

5. Avvertenze

Con la firma del presente documento dichiaro che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità e di aver preso atto del Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile e della relativa Ordinanza municipale e di adempiere a tutte le condizioni.

La richiesta compilata in modo incompleto e/o priva degli allegati, verrà ritornata al mittente.

6. Autenticazione

Luogo e data _____ Firma del richiedente _____

→ Documenti da allegare

- copia della fattura e della relativa ricevuta di pagamento;
 - copia di eventuali altri incentivi ricevuti;
 - dichiarazione di garanzia (almeno 2 anni)
 - altro (specificare) _____
-

Dati per il Comune (lasciare in bianco)

Incentivo da versare CHF _____ Conto 226.3637.000

Estratto "Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile" del 22 agosto 2022:

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'Art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune. Nei conti preventivi vengono stabiliti due fondi distinti: uno per le misure alle lettere da a) a g) e uno per le misure alle lettere da h) a l) dell'Art.3. Esauriti gli importi dei due fondi non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 4 Condizioni generali e procedura

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.pura.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

³ Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi, ma **non oltre il 40% degli investimenti riconosciuti e computabili**.

Art. 15 Biciclette elettriche, kit elettrici per la modifica di biciclette tradizionali, batterie elettriche e ciclomotori elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche, l'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale (kit elettrici), le batterie elettriche e i ciclomotori elettrici:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta, il ciclomotore, il kit o la batteria devono essere nuovi e acquistati in un **rivenditore svizzero**;
- il fabbricante deve offrire una **garanzia almeno di 2 anni**;
- deve esserci un **punto di assistenza tecnica** della rispettiva marca in **Canton Ticino**, la bicicletta elettrica deve inoltre essere contemplata nel catalogo e-bike Ticino;
- sono escluse dalla presente ordinanza le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³ L'importo concesso ammonta a:

- **CHF 300** per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b (ciclomotori leggeri) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- **CHF 300** per le biciclette elettriche (ciclomotori) secondo l'art. 18 lett. a dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le motoleggere (art. 14 lett. b OETV) e gli scooter elettrici;
- **CHF 100** per una batteria elettrica.

⁴ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁵ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- **1** bicicletta (risp. ciclomotore, scooter o kit) ogni **5 anni** o **1** batteria ogni **3 anni** per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;

⁶ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Pura. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro quattro mesi dalla data di acquisto.

Art. 18 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 19 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.